

REGOLAMENTO (CE) N. 1270/94 DELLA COMMISSIONE**del 1º giugno 1994****relativo al rilascio di titoli d'importazione per l'aglio originario della Cina**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio, del 18 maggio 1972, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3669/93⁽²⁾, in particolare l'articolo 29, paragrafo 2,considerando che il regolamento (CEE) n. 2707/72 del Consiglio⁽³⁾ definisce le condizioni di applicazione delle misure di salvaguardia nel settore degli ortofrutticoli;considerando che, a norma del regolamento (CEE) n. 1859/93 della Commissione⁽⁴⁾, l'immissione in libera pratica nella Comunità di aglio importato dai paesi terzi è subordinata alla presentazione di un titolo d'importazione;considerando che l'articolo 1, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 1213/94 della Commissione⁽⁵⁾ ha limitato il rilascio dei titoli d'importazione sino al 31 agosto 1994 a 5 000 t del quantitativo globale di 10 000 t fissato per il periodo dal 31 maggio 1994 al 31 maggio 1995;

considerando che, sulla base dei titoli d'importazione già rilasciati, i quantitativi richiesti il 31 maggio 1994 supe-

rano i quantitativi massimi fissati; che occorre pertanto stabilire in quale misura possano essere rilasciati titoli d'importazione per tali domande; che occorre sospendere, di conseguenza, sino al 31 agosto 1994 il rilascio di titoli per le domande presentate a decorrere dal 1º giugno 1994,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I titoli d'importazione richiesti, ai sensi dell'articolo 1 regolamento (CEE) n. 1859/93, il 31 maggio 1994 per l'aglio di cui al codice NC 0703 20 00 originario della Cina, sono rilasciati limitatamente al 40,3 % del quantitativo richiesto, tenuto conto delle informazioni pervenute alla Commissione il 1º giugno 1994.

Per i prodotti suddetti il rilascio dei titoli è sospeso sino al 31 agosto 1994 per le domande presentate a decorrere dal 1º giugno 1994.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 2 giugno 1994.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 1º giugno 1994.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 118 del 20. 5. 1972, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 338 del 31. 12. 1993, pag. 26.⁽³⁾ GU n. L 291 del 28. 12. 1972, pag. 3.⁽⁴⁾ GU n. L 170 del 13. 7. 1993, pag. 10.⁽⁵⁾ GU n. L 133 del 28. 5. 1994, pag. 36.